



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **71** DEL 11 AGO. 2023

OGGETTO: Voltura dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque sotterranee, annesso e funzionale al procedimento di bonifica dell'area della Discarica di Dogaletto di Mira (VE).
Cambio soggetto gestore da "Nuova Alba S.r.l." (cedente) a "TAUW ITALIA S.r.l." (subentrante).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si rettifica il Decreto del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia n. 75 del 26 ottobre 2020, individuando la società TAUW ITALIA S.r.l. quale nuovo soggetto gestore dell'impianto di trattamento delle acque sotterranee, annesso e funzionale al procedimento di bonifica dell'area della discarica di Dogaletto di Mira (VE), in luogo della società Nuova Alba S.r.l.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Istanza del proponente (subentrante) Prot. Regionale n. 334340 del 21/06/2023;

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

- PREMESSO che Nuova Alba S.r.l. ha trasmesso il documento dal titolo "*Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque sotterranee presso la Discarica di Dogaletto di Mira (VE) – Sito Nuova Alba, Dogaletto di Mira (VE)*", con nota del 18/06/2020 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 241772 del 19/06/2020;
- CONSIDERATA la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona convocata con nota del 28/09/2020 prot. n. 412246;
- VISTO che nella nota di indizione della Conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi ai fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;
- VISTO che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
- VISTO che la mancata comunicazione di determinazioni da parte del Comune di Mira coinvolto nel procedimento, entro il termine indicato, equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14-bis c. 4 della Legge 241/1990;

- il nulla osta dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione di cui trattasi, inviato con nota del 14/10/2020 prot. n. 2020/0089301/U ed acquisita agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia in data 14/10/2020 con prot. n. 436891 (Allegato A al Decreto Regionale n. 75 del 02/11/2020), ritenendo peraltro opportuno approfondire lo studio dei valori di fondo del parametro Azoto Ammoniacale, prelevando campioni di acqua di falda da piezometri esterni al pennacchio di contaminazione, al fine di dimostrare che i valori di tale parametro non dipendono dalla discarica;
- il parere favorevole della Città Metropolitana di Venezia al rinnovo dell'autorizzazione di cui trattasi, inviato con nota del 14/10/2020 prot. n. 52528/2020 ed acquisita agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia in data 15/10/2020 con prot. n. 438934 (Allegato B al Decreto Regionale n. 75 del 02/11/2020), prescrivendo un approfondimento di indagine con campionamento delle acque sotterranee prelevate dai piezometri posti a monte rispetto all'impianto di trattamento, per verificare le concentrazioni del parametro Azoto Ammoniacale, concordando con ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia le modalità di tale indagine, i cui risultati dovranno essere trasmessi entro 60 giorni dal ricevimento del Decreto regionale e saranno sottoposti alla valutazione degli Enti in apposita Conferenza di Servizi convocata dalla Regione del Veneto;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia n. 75 del 26 ottobre 2020, con il quale è stato approvato il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque sotterranee, annesso e funzionale al procedimento di bonifica dell'area della Discarica di Dogaletto di Mira (VE), sulla scorta degli esiti della Conferenza di Servizi Decisoria asincrona convocata con nota del 28/09/2020 prot. n. 412246;

VISTA la nota prot. L001 1669151_GCA-V01 del 21/06/2023, acquisita agli atti dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 334340 del 21/06/2023, con cui TAUW ITALIA S.r.l. chiede di subentrare a Nuova Alba S.r.l. quale nuovo soggetto autorizzato all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque sotterranee, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia n. 75 del 02/11/2020, relativamente all'area della Discarica di Dogaletto di Mira (VE), oggetto di intervento di bonifica approvato con Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia n. 70 del 24/09/2015 (Fase 1) e n. 09 del 12/03/2019 (Fase 2);

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: “In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante nella Laguna di Venezia individuato dal Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale viene sancita la competenza della Regione all'approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di

messa in sicurezza di aree inquinate ricadenti nell'ambito territoriale del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), con esclusione dei progetti che riguardano il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, dando atto che la valutazione dei relativi progetti e delle fasi prodromiche compete alla Conferenza di Servizi, convocata dalla Direzione Regionale Progetto Venezia, ora Direzione Progetti speciali per Venezia;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia è stato delegato all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti alla conclusione delle varie fasi previste e regolate dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006, comma 3 e successivi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 26/09/2016 con la quale, nell'ambito di modifica dell'assetto organizzativo, l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene rinominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 23/09/2019, con la quale si è proceduto ad un ulteriore assetto operativo nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con l'istituzione, tra l'altro, della "Direzione Progetti speciali per Venezia";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 29/06/2022, con la quale è stato dato l'incarico di Direttore della U.O. Bonifiche Ambientali e Legge Speciale per Venezia presso la Direzione Progetti speciali per Venezia;
- il Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 51 del 10/10/2022 di individuare degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Legge Speciale per Venezia e deleghe di attività al Direttore vicario della Direzione Progetti Speciali per Venezia.


DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di individuare TAUW ITALIA S.r.l., ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., quale nuovo soggetto autorizzato in luogo di Nuova Alba S.r.l., all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque sotterranee, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia n. 75 del 26 ottobre 2020, annesso e funzionale all'intervento di bonifica dell'area della discarica di Dogaletto di Mira (VE), oggetto di intervento di bonifica approvato con Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia n. 70 del 24/09/2015 (Fase 1) e n. 09 del 12/03/2019 (Fase 2)
3. Di confermare, per quanto non diversamente indicato dal presente provvedimento, quanto disposto dalla Conferenza di Servizi decisoria convocata in forma semplificata e in modalità asincrona con nota del 28/09/2020 prot. n. 412246, alla quale gli Enti hanno dato risposta come sopra riportato e meglio evidenziato nell'Allegato A e Allegato B che costituiscono parte integrante del Decreto del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia n. 75 del 26 ottobre 2020;
4. Di confermare per quanto non diversamente indicato dal presente provvedimento, quanto disposto dai Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Legge Speciale per Venezia n. 70 del 24/09/2015 di approvazione della "Fase 1" dell'intervento di bonifica e n. 09 del 12/03/2019 di approvazione della "Fase 2" dell'intervento di bonifica presso l'area della discarica di Dogaletto di Mira (VE).
5. La Regione del Veneto è indenne da qualsiasi responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dall'esecuzione dei lavori e delle opere in argomento.

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla TAUW ITALIA S.r.l. (subentrante), alla Nuova Alba S.r.l. (cedente) al Comune di Mira, alla Città Metropolitana di Venezia, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e all'AULSS 3 Serenissima.
7. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.
8. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore
Luca Marchesi

Il Direttore Vicario
arch. Matteo Lizier



PO - Interventi per il risanamento
del Bacino Scolante e della Laguna di Venezia
Dott. S. Fassina